

# COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA- TEMPIO

# DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28	del 30-06-2022

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trenta**, del mese di **giugno**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenze	CONSIGLIERI	Presenze
Lai Francesco	P	Molino Antonello	P
Mattana Matteo	P	Orunesu Giovanni Antonio	P
Maludrottu Giuseppe	P	Zirottu Maurizio	P
Burrai Gianfranco	P	Decandia Elio	P
Folino Alessia	P	Piredda Martina	P
Fresi Debora	P	Carbone Francesco	P

Assegnati n. 13 Presenti n. 12 In carica n. 12 Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Francesco Lai in qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule
- Partecipano, con diritto di intervento e senza diritto di voto gli Assessori:

r ,	
Piredda Teodoro Andrea	P
Biancu Riccardo	P

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- in data 12 giugno 2022, si sono tenute le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo;
- il Consiglio Comunale, in base al Disposto dell'art. 41 del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti;

Richiamati: gli artt. 60 e seguenti di cui al Capo II del TUEL, rubricato "Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità", del Titolo III, Parte I del TUEL (artt. 55 – 70);

#### Visto:

- l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato "Incandidabilità alle elezioni
  - provinciali, comunali e circoscrizionali";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190";
- l'art. 60 del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede testualmente:
- "1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:
  - 1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
  - 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
  - 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
  - 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
  - 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
  - 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
  - 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
  - 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
  - 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
  - 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.
- 2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
- 3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.
- 4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- 5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
- 6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
- 7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
- 8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
- 9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale."
  - 1'art. 63 del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede testualmente
- "1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale consigliere metropolitano, 0 circoscrizionale: 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci del totale delle entrate per 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od

amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

- 2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
- 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato."

Preso atto che in data 13 Giugno 2022, l'Adunanza dei Presidenti di Seggio ha provveduto alla proclamazione degli eletti, come risultante da verbale depositato agli atti, dal quale risulta eletto alla carica di Sindaco il signor Francesco Lai, nonché la graduatoria in ordine di cifra individuale dei candidati alla carica di Consigliere Comunale, suddivisi per lista elettorale;

Richiamata la nota prot. n. 10252 del 28/06/2022 presentata dal Signor Piredda Teodoro Andrea avente ad oggetto "Dimissioni dalla carica di Consigliere";

Considerato che ciascun consigliere che sia a conoscenza di motivi di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, ed inconferibilità, deve farne comunicazione al Consiglio Comunale

### Atteso che:

- la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco, risultato eletto nella consultazione elettorale suddetta;
- la convalida degli eletti è subordinata alla dichiarazione di assenza delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, a norma del CAPO II del TITOLO III del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, e dell'articolo 10 della legge 235/2012, resa ufficialmente dal Sindaco e per ognuno dei sottoelencati Consiglieri Comunali, secondo le rispettive liste di appartenenza:

Acquisite le dichiarazioni del Sindaco e dei Consiglieri comunale proclamati eletti, riportati di seguito in ordine alfabetico, richieste con note individuali in data 15 giugno 2022, in sede di partecipazione della nomina a Consigliere Comunale;

Candidato Eletto Sindaco	
LAI FRANCESCO	
Candidati Eletti Consiglieri	

Cognome e nome	Lista Collegata	Cifra individuale	preferenze
Burrai Gianfranco	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	364	185
	San Paolo"		
Folino Alessia	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	340	161
	San Paolo"		
Fresi Debora	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	304	125
	San Paolo"		
Mattana Matteo	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	293	114
	San Paolo"		
Maludrottu Giuseppe	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	336	157
	San Paolo"		
Molino Antonello	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	315	136
	San Paolo"		
Orunesu Giovanni	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	302	123
Antonio	San Paolo"		
Zirottu Maurizio	Lista n. 2, "Trasparenza e Futuro"	Candidato non eletto alla carica di sindaco	
Carbone Francesco	Lista n. 2, "Trasparenza e Futuro"	101	27
Decandia Elio	Lista n. 2, "Trasparenza e Futuro"	146	72
Piredda Martina	Lista n. 2, "Trasparenza e Futuro"	118	44

### Dato atto che:

- i risultati dell'elezione sono stati resi noti sul manifesto affisso all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 61 del T.U. 16.05.1960, n. 570;
- ai consiglieri eletti è stata notificata l'elezione come risulta dalle relative notifiche in atti;
- non sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei proclamati eletti, né in sede di compimento delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione, né successivamente;

Visto l'art. 69 del T.U.L.E. rubricato "Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità", il quale recita testualmente:

- "1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
- 2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
- 3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
- 4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
- 5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
- 6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore"

Verificata l'insussistenza dei motivi determinanti l'illegittimità dell'elezione dei componenti del presente Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs n. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto: lo Statuto Comunale dell'Ente,;

Visto il Titolo III Capo II del D.Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrazione, ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

Udito il dibattito, riportato nel verbale della discussione relativo agli argomenti in oggetto;

A voti unanimi resi in forma palese per alzata di mano:

#### **DELIBERA**

- a. di prendere atto delle dichiarazioni relative all'assenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, e incompatibilità a norma del Capo II del Titolo III del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e della Legge 235/2012 nei confronti dei consiglieri eletti nelle consultazioni del 12 giugno 2022;
- b. di convalidare la elezione diretta alla carica di Sindaco il signor Francesco Lai, nato a
  Ozieri il 19 marzo 1985, e dei seguenti Consiglieri Comunali così come risultanti all'Atto
  di proclamazione dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio del 13.06.2022, come da elenco
  in ordine alfabetico sotto riportato:

  Candidato Eletto Sindaco

Candidato Eletto Sindaco			
LAI FRANCESCO			
Candidati Eletti Consiglieri			
Cognome e nome	Lista Collegata	Cifra	preferenze
		individuale	
Burrai Gianfranco	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	364	185
	San Paolo"		
Folino Alessia	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	340	161
	San Paolo"		
Fresi Debora	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	304	125
	San Paolo"		
Mattana Matteo	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	293	114
	San Paolo"		
Maludrottu Giuseppe	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	336	157
	San Paolo"		
Molino Antonello	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	315	136
	San Paolo"		
Orunesu Giovanni	Lista n. 1, "Insieme per Loiri Porto	302	123
Antonio	San Paolo"		
Zirottu Maurizio	Lista n. 2, "Trasparenza e Futuro"	Candidato non eletto alla carica di	

		sindaco	
Carbone Francesco	Lista n. 2, "Trasparenza e Futuro"	101	27
Decandia Elio	Lista n. 2, "Trasparenza e Futuro"	146	72
Piredda Martina	Lista n. 2, "Trasparenza e Futuro"	118	44

c. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione palese per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Serra (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

## Il Segretario Comunale

## **Il Presidente**

Dott.ssa Natalina Baule

Francesco Lai

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1) (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

# ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

## ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì 30-06-22

IL Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)